

COMUNE DI MACHERIO

Provincia di Monza e Brianza

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MACHERIO E LA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRINA E AMBULATORI SCUOLA PRIMARIA G. RODARI - FRAZ. BAREGGIA PERIODO DAL 01/04/2010 AL 31/03/2013

(Delibera G.C.. n. _____ del _____)

L'Anno Duemilaundici, addì _____ del mese di _____

TRA

FONDAZIONE DON GNOCCHI - ONLUS con sede in Milano, Piazzale Morandi n. 6 (Codice Fiscale 04793650583 – P.IVA 12520870150) in persona del Dr. Tiberio Boldrini – Direttore del Polo Lombardia 3 - che interviene al presente atto giusta delega allegata rilasciata dal Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore* Mons. Angelo Bazzari (di seguito “**Fondazione**”)

E

COMUNE DI MACHERIO con sede in Macherio, Via Visconti n. 39 (Codice Fiscale 01039700156 – Partita Iva 00702660960) rappresentato da _____, che interviene al presente atto in qualità di _____ domiciliato per la carica presso l'ente suddetto (di seguito “**Comune**”)

PREMESSO

- che la FONDAZIONE DON GNOCCHI – ONLUS, presente sul territorio dal 1976, svolge attività riabilitativa con riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico con Decreto del Ministero della Sanità del 06/03/1991 e Centro Multizonale di Riabilitazione L.R. 41/84, provvisoriamente accreditato con D.G.R. 29538 dell'1/7/1997 “Accreditamento provvisorio dei presidi sanitari di riabilitazione extraospedaliera, già convenzionati ex art. 26 L. 833/78” ed in particolare interventi di prevenzione e cura delle affezioni del dorso in età evolutiva per un numero sempre crescente di trattamenti erogati;
- Con delibera n. 56 assunta dal Consiglio Comunale di Macherio nella seduta del 22/07/2004 veniva stipulata una convenzione con la quale il Comune medesimo concedeva in uso a titolo oneroso alla Fondazione Don Gnocchi – ONLUS, una piccola palestra con annesso ambulatorio medico e relative attrezzature, ubicati al piano terra, lato ovest, dell'immobile della Scuola Primaria “G. Rodari” sita in Macherio Via S. Ambrogio n. 10 da utilizzare per attività riabilitativa, per una durata di anni tre, con scadenza il 31/08/2007;
- Con delibera n. 5 assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 12/02/2007 veniva rinnovata la suddetta convenzione, per un periodo di ulteriori tre anni, con scadenza il 31/03/2010;
- che la suddetta Fondazione intende proseguire la propria attività riabilitativa extraospedaliera sul territorio avvalendosi di strutture idonee messe a disposizione del Comune di Macherio;
- che la Regione Lombardia ha riformato la rete dei servizi riabilitativi, avviando nuove procedure di accreditamento dei servizi stessi;

- che nell'ambito di tali azioni di riordino, la Fondazione è tenuta a dimostrare che in ogni ambulatorio esistono le condizioni per il rispetto degli standard strutturali, pena la chiusura degli ambulatori;
- che al fine di raggiungere la soglia minima dei requisiti previsti e richiesti dalla citata Regione, oltre alla palestra ed all'ambulatorio medico sopraccitati è necessario che Fondazione dimostri che l'ambulatorio sia provvisto di una sala d'attesa e di uno spogliatoio;
- che il Comune è disposto a concedere in uso l'atrio da adibire a sala d'attesa e il locale posto a fianco dei servizi igienici da adibire a spogliatoio;
- che la Fondazione provvederà a proprie spese a tutti gli eventuali interventi di manutenzione e allestimento per rendere agibili e rispondenti alle norme regionali in materia i suddetti locali, senza nessun onere a carico del Comune e senza pretendere alcun rimborso per le migliorie apportate alla scadenza della convenzione;
- che le eventuali opere di miglioria e sistemazione dei locali dovranno preventivamente essere concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Il Comune **concede in uso**, per il **periodo di anni TRE a decorrere dal 01/04/2010 sino al 31/03/2013** - alla FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS, che accetta, i seguenti locali dotati di mobili e attrezzature, situati a Macherio nell'immobile della Scuola Primaria "G. Rodari" in Via S. Ambrogio n. 10 - Fraz. Bareggia Macherio, al piano terreno, lato ovest, (individuati nella piantina allegato "A" con il colore rosso) da utilizzare per attività riabilitativa:
 - a) Locale adibito a palestra;
 - b) Ambulatorio medico;
 - c) Locale atrio da adibire a sala d'attesa;
 - d) Servizi igienici;
 - e) Locale posto a fianco dei servizi igienici da adibire a spogliatoio.

I locali suddetti vengono concessi in uso nei seguenti giorni ed orari:

- Da Lunedì a Venerdì dalle ore 15 alle ore 19,45

3. Il Comune, proprietario dei locali, potrà in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente convenzione qualora i locali suddetti dovessero essere utilizzati per improrogabili ed urgenti necessità, con preavviso di almeno due mesi.
4. La Fondazione s'impegna ad assumere tutti gli oneri e a corrispondere le spese derivanti da:
 - Installazione ed utilizzo della linea telefonica presso i citati locali ed alla scadenza della convenzione, qualora non venga rinnovata, disdetta dell'utenza.
 - Eventuali interventi di manutenzione e allestimento necessari per rendere agibili e rispondenti alle norme regionali in materia i locali concessi in uso, senza nessun onere a carico del Comune e senza pretendere alcun rimborso per le migliorie apportate alla scadenza della convenzione;
 - Pulizia ordinaria e straordinaria di tutti i locali concessi in uso;
 - Interventi di manutenzione ordinaria dei locali (compreso imbiancatura) e delle attrezzature (compreso la sostituzione di qualsiasi pezzo di ricambio indispensabile per il funzionamento delle stesse), necessari al fine dell'ottimale mantenimento in efficienza dei beni ricevuti in disponibilità. Qualora non si provveda puntualmente alla manutenzione, il Comune si riserva di provvedere incaricando una ditta di sua fiducia ed addebitando al concessionario la spesa sostenuta.

- Apertura e chiusura dei locali nei giorni ed orari di utilizzo, assicurando la propria cura e diligenza affinché vengano rispettate tutte le norme di sicurezza per prevenire eventuali danni alle strutture. In particolar modo dovrà assicurarsi, al termine di ciascun utilizzo, che vengano spente tutte le luci e che porte e finestre vengano perfettamente chiuse.
5. Il Comune provvede alla fornitura dei servizi accessori dei locali, relativamente all'energia elettrica, all'acqua ed al riscaldamento. Per tali servizi la controparte riconoscerà al Comune a, titolo di rimborso, una cifra forfetaria annua pari ad € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00). Gli altri servizi saranno assicurati direttamente a cura dell'utilizzatore. Lo stesso non potrà imputare alcuna responsabilità al Comune e, conseguentemente, pretendere danni per la sospensione dei servizi di sua competenza, salvo che il Comune stesso non abbia ommesso di provvedere senza alcun giustificato motivo e, comunque, dopo specifica diffida ad adempiere entro congruo termine.
 6. Il corrispettivo annuo per l'uso dei locali, comprensivo del rimborso forfetario delle spese relative ai servizi accessori di cui al punto precedente, viene fissato in €. 6.100,00 (seimilacento/00) IVA compresa, così composto:
 - €. 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) per rimborso forfetario servizi accessori (energia elettrica, acqua, riscaldamento)
 - €. 3.000,00 (Euro tremila/00) oltre all'Iva per canone convenzionale per l'uso dei locali.

Il corrispettivo suddetto verrà aggiornato annualmente in misura pari alla variazione del costo della vita per famiglie degli operai e impiegati, desunto dagli indici ISTAT validi per la Provincia di Milano al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione si impegna a corrispondere l'importo annuo pattuito in due rate semestrali anticipate di pari importo scadenti i giorni: 1 marzo e 1 settembre di ogni anno.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento causa di risoluzione della presente convenzione.

7. La Fondazione si obbliga ad utilizzare i locali indicati al punto precedente solo ed esclusivamente per attività riabilitativa, di cui alle autorizzazioni in suo possesso, nei limiti degli orari e degli spazi ad essa assegnati, con divieto assoluto di cedere l'uso stesso ad altri, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.
E' vietata conseguentemente anche la cessione del contratto.
8. La Fondazione si impegna ad effettuare l'attività riabilitativa con la propria organizzazione e con l'utilizzo di proprie attrezzature, nonché di quelle esistenti nei locali concessi in uso di proprietà del Comune di Macherio, con l'osservanza piena ed assoluta di qualsiasi disposizione di legge, assumendo a suo completo carico ogni e qualsiasi responsabilità sia nei confronti degli utenti, sia nei confronti di qualsiasi terzo che, in relazione alle prestazioni offerte, possa lamentare danni e lagnanze di qualsiasi genere o natura.
9. La Fondazione si impegna a riconsegnare i locali nelle condizioni originarie, alla scadenza della presente convenzione, senza pretendere alcun rimborso per le eventuali migliorie e modifiche apportate nel corso della presente convenzione, come specificato al precedente punto 4.
10. La presente convenzione entra in vigore al 01/04/2010 e si risolverà di diritto e di fatto alla data del 31/03/2013.
Potrà risolversi anticipatamente:
 - a) Per inadempimento ad una delle condizioni ed obbligazioni assunte dalla Fondazione fatta salva, comunque, anche in tali ipotesi, ogni altra responsabilità della medesima.

Si considera, ad ogni modo, inadempimento idoneo alla risoluzione, il tardivo pagamento delle somme spettanti al Comune. A prescindere dalla risoluzione, sulle somme pagate oltre trenta giorni dalla richiesta, saranno dovuti al Comune gli interessi moratori pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di sette punti percentuali, fatto salvo il maggior danno;

- b) Qualora l'A.S.L. o la Regione Lombardia ritengano di revocare l'autorizzazione al servizio per mancanza di requisiti o qualora i locali in uso non vengano ritenuti idonei o gli interventi richiesti per l'adeguamento risultino troppo onerosi per la Fondazione;
- c) Per determinazione insindacabile del Comune, con un preavviso da comunicarsi alla parte privata almeno due mesi prima della data prevista;
- d) Qualora i suddetti locali dovessero essere utilizzati per improrogabili ed urgenti necessità dell'Ente.

11.La Fondazione potrà avvalersi della facoltà di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento comunicando tale propria volontà al Comune con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi da comunicarsi allo stesso mediante lettera raccomandata da inviarsi all'indirizzo in epigrafe.

Dall'esercizio di tale facoltà non deriverà in capo al Comune alcun diritto e/o indennizzo per nessun titolo o causale.

12.Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge vigenti, sia generali che speciali.

13.Le spese inerenti alla presente convenzione, nessuna esclusa, sono a totale carico della Fondazione.

14.La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso. Le relative spese faranno carico a chi ha provocato tale adempimento.

15.Ai soli fini fiscali, le parti danno atto che il valore della presente convenzione è di €. 16.500,00 oltre all'Iva sulla parte del canone, pari ad €. 1.800,00 per un totale di €. 18.300,00 Iva Compresa.

PER LA FONDAZIONE DON GNOCCHI - ONLUS

Il Direttore del Polo Lombardia 3

Dott. Tiberio Boldrini

PER IL COMUNE DI MACHERIO

Il Coordinatore Settore Servizi Alla Persona

Rosangela Colombo